

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e relative disposizioni di attuazione, l'Associazione non riconosciuta denominata

"Associazione Storia Buffa - ETS"

2. L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo settore" sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bergamo e la sua durata è a tempo indeterminato.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

5. Eventuali sedi secondarie, delegazioni e uffici potranno essere costituiti sul territorio regionale, nazionale o internazionale onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla medesima.

ARTICOLO 2 - FINALITA' E ATTIVITA'

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- interventi e prestazioni sanitarie ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b) del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117;

- prestazioni socio-sanitarie ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. u) del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117.
2. In particolare l'Associazione opera nel settore dell'età evolutiva con finalità di promozione e sostegno alla crescita psicosociale e all'inclusione attraverso azioni educative con gli obiettivi di seguito elencati:
- migliorare la qualità della vita del bambino cercando di rispondere ai bisogni di carattere psicologico, relazionale ludico, sportivo e artistico;
 - sostenere progetti di natura psico-educativa, espressiva ed artistica a implementazione dello sviluppo di funzionali autonomie personali e sociali, sportive e artistico;
 - contribuire al miglioramento dei servizi sociali con sostegno a progetti socio-educativi territoriali già in essere;
 - contribuire al miglioramento dei servizi scolastici con attività informative e formative dei docenti a supporto di una didattica inclusiva e prevenzione di drop-out scolastico;
 - sostenere la promozione di progetti per la costruzione di accessibilità degli ambienti di vita in particolare per i bambini con bisogni comunicativi complessi;
 - favorire attraverso l'organizzazione di eventi la diffusione del concetto di sport per promuovere solidarietà sociale e il rispetto della diversità;
 - contribuire alla realizzazione di luoghi, strutture e opportunità favorevoli al benessere relazionale, l'appartenenza ed integrazione civile.
3. Inoltre, l'Associazione potrà:
- informare e sensibilizzare l'opinione pubblica relativamente ai contenuti di cui al presente articolo.

- curare la produzione di opere editoriali;
 - promuovere la diffusione delle proprie attività con tavole rotonde, incontri, eventi, stages, comunicazioni anche attraverso i mass media;
 - pubblicare periodici e rapporti sociali nonché materiale specializzato per la stampa periodica e quotidiana anche tramite il web;
4. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
 5. L'Associazione può realizzare i propri scopi statutari direttamente o attraverso forme di collaborazione con Enti, anche del Terzo Settore, Consorzi, Cooperative Sociali, Imprese Sociali o associazioni pubbliche o private.
 6. Inoltre, si renderà applicabile quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017 per i volontari e le attività di volontariato, ove presenti.
 7. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e limiti definiti dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, e relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei suddetti criteri e limiti.

ARTICOLO 3 - SOCI

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e/o giuridiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo Settore.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci devono versare, contestualmente alla domanda, la quota associativa stabilita dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne delibera l'ammissione e provvede per l'iscrizione degli aderenti nell'apposito libro degli Associati.
5. In caso di rigetto il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

ARTICOLO 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale, quote volontarie ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale, se prevista, è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a. di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b. di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c. di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- d. di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e. di recedere in qualsiasi momento.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
- a. rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c. mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
 - d. versare ogni anno la quota associativa secondo l'importo e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica e sono iscritti nel libro degli associati e che siano in regola con quanto stabilito dal presente statuto.
7. È possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

ARTICOLO 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso, esclusione o per morosità nel pagamento di una annualità della quota associativa.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi Sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare il

Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze previste nel presente statuto.
5. La delibera del Consiglio di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ARTICOLO 6 - ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. il Presidente;
 - d. il Vice Presidente (se nominato);
 - e. il Segretario (se nominato);
 - f. il Direttore Operativo (se nominato);
 - g. l'Organo di Controllo e/o Revisore Legale.
2. Gli Organi Sociali hanno la durata di cinque esercizi e i loro componenti possono essere rieleggibili.
3. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, qualora nominati. Fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali, può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione ovvero al Direttore Operativo che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

4. I componenti degli Organi dell'Associazione debbono possedere requisiti di onorabilità e competenza professionale e non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, direttamente o indirettamente, interessi in conflitto anche potenziale con quelli dell'Associazione.

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli associati Enti del Terzo Settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo Settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.
6. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio di Amministrazione o di altro Organo Sociale o a un dipendente.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 8 - COMPETENZE ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a. eleggere e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione scegliendoli tra i propri associati;

- b. eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - d. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - e. deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - f. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio di Amministrazione per motivi di urgenza;
 - g. approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - h. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a. deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ARTICOLO 9 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale, o diverso termine previsto per legge, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, oppure da almeno un terzo dei

componenti dal Consiglio di Amministrazione, in tal caso l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 8 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

ARTICOLO 10 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione.
4. L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
6. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
7. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci.

8. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri decadono qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio sociale successivo alla loro nomina e possono essere rieletti.

ARTICOLO 12 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:
 - a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d. predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
 - f. determinare l'ammontare della quota sociale annuale;
 - g. gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta ed ogni altro documento previsto per legge;
 - h. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale, ove approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - j. deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - k. proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - l. eleggere il Presidente e, ove previsto, il Vicepresidente;
 - m. nominare, ove previsto, il Segretario che deve essere scelto tra i soci dell'Associazione;

- n. nominare, qualora previsto, il Direttore Operativo e definirne i poteri e deleghe;
- o. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- p. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- q. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Organo stesso e alle Assemblee;
- r. nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- s. delegare compiti e funzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti della delega;
- t. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ART. 13 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dall'Organo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per tre volte consecutive. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati.
2. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, il Consiglio di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono

con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.

3. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio di Amministrazione che deve essere rinnovato.
4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di fax/telegramma/PEC od altrimenti come sopra indicato.
5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

9. Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 14 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti del Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica cinque esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
 - a. ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b. dà esecuzione e cura direttamente o indirettamente attraverso il Direttore Operativo, se nominato, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - c. è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - e. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - f. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

ART. 15 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali, garantendone libera visione all'associato che lo richieda, nei limiti previsti dall'art. 17 comma 5.

ART. 16 - DIRETTORE OPERATIVO

1. Il Direttore Operativo, se nominato, sovrintende lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.
2. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Può essere scelto anche fra i membri dello stesso Consiglio di Amministrazione, qualora ne abbiano i requisiti.
3. La durata del Direttore, che non può comunque eccedere quella del Consiglio che l'ha nominato, viene determinata dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Direttore provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Associazione e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse disponibili, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, cui risponde dei risultati conseguiti. In particolare, il Direttore definisce i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali così come deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Collabora con il Presidente e il Consiglio di Amministrazione alla definizione delle strategie attuative adottando forme di controllo circa il raggiungimento dei risultati.
5. Il Direttore risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione, dal quale può essere revocato in qualsiasi momento.
6. Il Direttore può essere anche Segretario dell'Associazione, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne redige il relativo verbale, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione non nomini un segretario per l'adunanza.

ART. 17 - LIBRI SOCIALI

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri Organi Sociali (se istituiti);
 - e. il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.
3. I verbali dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con preavviso di 15 giorni.

ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO E/O REVISIONE LEGALE

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo al ricorrere dei requisiti previsti dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. E' quindi composto, alternativamente da un membro effettivo ed uno supplente o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

3. I membri dell'Organo di Controllo durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio sociale successivo alla loro nomina e sono riconfermabili fino a 3 mandati.
4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017 o qualora ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.
6. L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del predetto Decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci
7. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
8. A tal fine, essi possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
9. Le riunioni dell'Organo di Controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.
10. Salvo quanto previsto dal precedente comma 5, nel caso l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 31 del D.lgs.

117/2017, e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore legale o da una società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

ART. 19 - PATRIMONIO

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - beni mobili ed immobili che divenissero di proprietà dell'Associazione;
 - lasciti, donazioni e liberalità destinati da Privati e Enti all'incremento del patrimonio;
 - fondi appositamente costituiti per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle sue attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.
2. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
 - a. quote sociali;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - f. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
 - g. altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - h. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
3. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve

comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea nei termini di legge.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo, ove predisposto, deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua. In tal caso al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

ART. 21 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

1. È ammessa la trasformazione, fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'art. 42 bis del codice civile.

ART. 22 - MODIFICHE E SCIoglimento

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi o da almeno un decimo degli Associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
2. Nei casi previsti dalla legge e se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, l'Assemblea, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti, delibera la trasformazione o l'estinzione dell'Associazione.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la convocazione di un'apposita Assemblea, con avviso personale a tutti gli Associati.
4. In caso di estinzione e scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'inserimento nella denominazione dell'acronimo "ETS" o "Ente del Terzo Settore" e l'utilizzo degli stessi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
2. Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di ente del Terzo settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. Per tutto quanto non previsto dall'attuale Statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del codice civile nonché le norme previste dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.